



NAZZARENO CAPPELLI
NOTAIO IN ASCOLI PICENO
Rua del Papavero, 6

Repertorio n. 117244

Raccolta n.32786

**ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemillaquattordici, il giorno ventitre
del mese di aprile

23-4-2014

In Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n.6, avanti a me
Nazzareno Cappelli notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel Collegio Notarile
del Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

sono presenti i signori:

- **BASILI FIORENZO**, nato a Montefiore dell'Aso il 14 maggio 1937, il
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del
- "CONSORZIO DI DIFESA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE DELLE MARCHE"
in breve "CONDIFESA MARCHE" con sede ad Ascoli Piceno Via L. Mer-
cantini n. 6, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscr-
zione nel registro persone giuridiche presso il Tribunale di Ascoli Pice-
no:80004290443

al presente atto autorizzato con verbale da me ricevuto in data 25 feb-
braio 2014 Rep.n.117010/32644;

- **GIAVOLI GUALTIERO**, nato a Pesaro il 23 gennaio 1930, quale Presi-
dente del CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE
AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE" con sede in Pesaro, via
Lombardia n. 1, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di
iscrizione nel registro persone giuridiche presso il Tribunale di Pesaro:
80003690411)

al presente atto autorizzato con verbale ricevuto dal Notaio Chiara Can-
telmo di Pesaro in data 24 febbraio 2014 Rep.n.122/90.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e pieni poteri io
notaio sono certo

premettono:

- che con verbale a mio rogito in data 25 febbraio 2014
Rep.n.117010/32644 registrato ad Ascoli Piceno l'11 marzo 2014 il
CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE NELLA PRO-
VINCIA DI ASCOLI PICENO ha deliberato di fondersi con il CONSORZIO
PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVER-
SITÀ ATMOSFERICHE mediante incorporazione di quest'ultimo;

- che contestualmente l'assemblea dei soci del Consorzio incorporante
ha deliberato di modificare la denominazione del consorzio così da assu-
mere quella di "CONSORZIO DI DIFESA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
DELLE MARCHE" in breve "CONDIFESA MARCHE" e di approvare un nuo-
vo statuto che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che con verbale a rogito del Notaio Chiara Cantelmo di Pesaro in data
24 febbraio 2014 Rep.n.122/90 registrato a Pesaro in data 26 febbraio
2014 al n.839 Sele 1T il CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DEL-
LE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ha deliberato
di fondersi con il CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSI-
VE NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO oggi "CONSORZIO DI DIFESA
DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE DELLE MARCHE" in breve "CONDIFESA MAR-
CHE" mediante incorporazione da parte di quest'ultimo;

- che ora le parti intendono formalizzare l'atto di fusione.

Registrato in Ascoli Piceno

Il 2-5-2014

Serie 1T N. 1546

Esatti €

Tutto ciò premesso
e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto i com-
parenti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

I consorzi componenti, come sopra rappresentati, si dichiarano fusi me-
diante incorporazione del CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA
DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE nel
"CONSORZIO DI DIFESA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE DELLE MARCHE" in
breve "CONDIFESA MARCHE" (già CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRO-
DUZIONI INTENSIVE NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO).

Per effetto della fusione l'incorporante succederà in tutti i rapporti pa-
trimoniali attivi e passivi facenti capo all'incorporato Consorzio.

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dal 1° giorno del
mese successivo a quello in cui sarà stata eseguita l'ultimo adempimen-
to di legge richiesto.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno invece dal 1°
gennaio 2014.

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci
consorziati nè sono previsti vantaggi particolari a favore degli Ammini-
stratori.

Non vi è rapporto di cambio.

Il consorzio incorporante è autorizzato a compiere qualunque atto, pra-
tica e formalità allo scopo di farsi riconoscere quale subentrante in ogni
e qualsiasi rapporto contrattuale del consorzio incorporato.

Le spese ed i tributi di questo atto sue annesse e conseguenti si conven-
gono a carico del Consorzio incorporante.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Sottoscritto alle ore undici

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia ma-
no su un foglio per quattro pagine è stato da me notaio letto ai compa-
renti che lo approvano.

Firmato: Giavoli Gualtiero - Basili Fiorenzo - Nazzareno Cappelli
Allegato "A" al numero 32786 della Raccolta

STATUTO CONSORZIO DI DIFESA REGIONALE

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita mediante fusione per incorporazione del "Consorzio pro-
vinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di
Pesaro" nel "Consorzio di difesa delle produzioni intensive nelle province
di Ascoli Piceno e Fermo", ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.,
un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo
di lucro, costituita da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.,
denominata "**Consorzio di difesa delle attività agricole delle Mar-
che**", in breve "Condifesa Marche" (di seguito anche "Consorzio"), con
sede legale in ASCOLI PICENO, e sedi operative in ASCOLI PICENO e
PESARO. Con delibera del Consiglio di amministrazione, all'interno del
territorio regionale, potranno essere cambiate le ubicazioni o istituite ul-
teriori sedi operative e unità locali.



Art. 2
DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2050, e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3
SCOPO E ATTIVITÀ

1. Il Consorzio ha per scopo, in continuità con gli scopi del consorzio incorporante e del consorzio incorporato, la promozione della cultura della prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo attraverso l'adozione delle opportune pratiche di gestione aziendale.

2. A tal fine il Consorzio attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

3. In particolare il Consorzio, in conformità comunque con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:

- a) la difesa attiva, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni;
- b) la difesa passiva, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
- c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità;
- d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
- e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;
- f) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
- g) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.

4. Al fine del raggiungimento del proprio scopo sociale, il Consorzio aderisce all'Associazione Nazionale dei Condifesa - "ASNACODI" - con sede in Roma, e adotta la denominazione e i loghi dalla stessa indicati.

TITOLO II

Art. 4
PARTECIPAZIONI

Il Consorzio può partecipare a società ed enti le cui finalità possono concorrere, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale come previsti al precedente articolo 3.

Il consorzio può compiere, inoltre, le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

Art.5
SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Hanno diritto di essere ammessi a soci le persone fisiche e giuridiche imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 c.c., che non facciano già parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione.

Possono essere soci anche le cooperative e loro consorzi.

Art.6
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.

2. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:

a) versare i contributi associativi di cui al presente statuto nonché quelli eventualmente deliberati dagli Organi;

b) osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti di cui al successivo art. 12.

c) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi.

3. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

Art.7
AMMISSIONE

1. Il consiglio di amministrazione comunica all'aspirante socio la motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Art. 8
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI

1. Il socio è tenuto a versare i seguenti contributi:

a) un contributo di ammissione una tantum, determinato dall'Assemblea, entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c);

b) un contributo associativo annuale destinato all'assolvimento delle attività istituzionali del Consorzio, determinato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione annua. Le modalità e i termini di versamento del contributo sono determinati dal consiglio di amministrazione;

c) un contributo associativo annuale fisso, per i soci non assicurati, a titolo di concorso alle spese ordinarie di gestione, determinato dall'Assemblea;

d) eventuali altri contributi deliberati dall'assemblea in particolare per la realizzazione di iniziative mutualistiche.

2. I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili.



Art.9
SUCCESSIONE

Nel caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Gli eredi debbono designare il loro rappresentante, entro il termine di giorni 120 (centoventi) e comunicato al consorzio con raccomandata a.r. o posta certificata dall'apertura della successione.

Art.10
RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che intenda esercitare il diritto di opzione previsto dal d.lgs. n. 102/2004 al fine di aderire ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'associazione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o mezzo telefax al consorzio entro il 30 settembre di ogni anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 30 giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione al socio mediante lettera e/o telefax. In assenza di comunicazione al socio da inviarsi entro 15 giorni, dalla delibera del consiglio di amministrazione, la domanda di recesso si intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne comunicazione al socio entro 15 giorni dalla delibera del consiglio di amministrazione.

Il socio receduto è comunque tenuto all'adempimento degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.

Art.11

ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che perda i requisiti per l'ammissione;
- c) che per l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio;
- d) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi per almeno due annualità consecutive;
- e) che non partecipi per almeno 3 anni consecutivi alle iniziative, di difesa attiva o passiva, realizzate dal consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo e adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano gli eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

3. La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro trenta giorni dall'adozione della stessa da parte del consiglio di amministrazione e ratificata dalla prima assemblea



successiva.

TITOLO III

Art.12

REGOLAMENTI

1. L'assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare le seguenti materie:
 - a) sanzioni a carico dei soci;
 - b) elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto;
 - c) organizzazione e gestione delle attività Istituzionali.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

Art.13

ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate del Consorzio sono costituite:
 - a) contributi di ammissione;
 - b) contributi annuali;
 - c) eventuali contributi pubblici;
 - d) altri contributi.
2. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - a) un Fondo di dotazione costituito dalla sommatoria dei fondi di dotazione del consorzio incorporante e del consorzio incorporato nonché dalle somme all'uopo destinate dall'assemblea;
 - b) eventuali avanzi di gestione;
 - c) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;
 - d) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
 - e) eventuali fondi per iniziative mutualistiche;
 - f) eventuali fondi di riserva destinati, mediante apposite delibere assembleari, a iniziative specifiche per i diversi territori provinciali di operatività del Consorzio.

Art.14

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e redige, ove previsto nel Regolamento di cui all'art.30, il programma delle attività annuali da svolgere, accompagnato da una relazione illustrativa.
3. Il bilancio è redatto e la contabilità, separata per contributi associativi e pubblici e per le iniziative mutualistiche, è tenuta secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle norme di settore.
4. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede del Consorzio.
5. Il bilancio ed il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 15

AVANZI DI GESTIONE - RISERVE

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i consorziati. Il consiglio di amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% (cinquanta) per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del consorzio.

TITOLO V

Organi del Consorzio

Art. 16

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il comitato esecutivo, se costituito;
 - d) il presidente;
 - e) il collegio sindacale.

Art.17

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti e che abbiano assicurato tramite il consorzio la produzione in un uno degli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 8 e che non siano stati dichiarati morosi dal consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Marche, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni nelle forme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.18

ASSEMBLEE PARZIALI

1. Quando il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 1.000 il consiglio di amministrazione può deliberare di convocare assemblee parziali, stabilendone il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci a livello provinciale o interprovinciale. Le assemblee parziali eleggono i delegati che parteciperanno a tutte le assemblee generali che saranno convocate nell'anno, salvo che per quelle di delibera dello scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio per le quali dovranno comunque essere convocati specificamente.
2. Le assemblee parziali sono convocate, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente del Consorzio, con avviso da pubblicare sul bollettino periodico del Consorzio e da comunicarsi almeno dieci giorni prima delle rispettive adunanze a ciascun socio a mezzo di lettera o di altra forma anche telematica. L'avviso viene altresì affisso nella sede del Consorzio nonché nelle sedi operative territoriali nei dieci giorni che precedono ciascuna assemblea parziale.
3. L'avviso di convocazione in prima e seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, contiene all'ordine del giorno



la trattazione delle materie oggetto dell'Assemblea Generale e la nomina dei delegati.

4. Le assemblee parziali, presiedute dal presidente o dal vicepresidente o da un suo delegato, eleggono un delegato ogni 12 (dodici) voti dei soci intervenuti in persona o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di 12 (dodici) ed il resto supera i 6 (sei), viene eletto un delegato anche per questo resto.

Art.19

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale è convocata con le stesse modalità previste per le assemblee parziali nel caso in cui non sia preceduta dalle assemblee parziali.

2. Qualora siano stati eletti i delegati, la convocazione dell'assemblea generale avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione, almeno 7 giorni prima delle date previste, presso la residenza o il domicilio dei delegati, risultante dal libro soci, tramite lettera o altro strumento anche telematico idoneo ad attestarne la ricezione.

3. L'assemblea generale o le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

4. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

5. Ciascun socio o delegato ha diritto ad un voto.

6. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta. Il delegato eletto dall'assemblea parziale non può farsi rappresentare nell'assemblea generale anche in caso di comprovato impedimento proprio.

7. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

8. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un vice presidente o da un consigliere delegato dal presidente.

9. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci o dei loro delegati; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno

ventiquattro ore dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci o delegati presenti o rappresentati.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati.

12. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel termine maggiore di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare l'approvazione del bilancio e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

13. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, e dal segretario, che può anche essere non socio, nominato dal presidente, e nel caso di votazioni a scrutinio segreto anche da due scrutatori. Quelle dell'assemblea di modifica dello statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio.

14. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art.20

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio, le relazioni, il programma delle attività da svolgere, predisposte dal consiglio di amministrazione;
- b) eleggere il consiglio di amministrazione;
- c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio, del comitato esecutivo e del presidente;
- d) nominare i membri del collegio sindacale, determinandone gli emolumenti, ed eleggendone il presidente;
- e) deliberare le forme di difesa o di intervento inerenti l'attuazione dello scopo sociale;
- f) approvare i regolamenti per l'attuazione del presente statuto che non siano di competenza del consiglio di amministrazione, approvare, in particolare i regolamenti relativi alla struttura organizzativa con eventuali articolazioni territoriali;
- g) approvare il regolamento che determina le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci;
- h) determinare i contributi di ammissione dei soci;
- i) fissare i criteri per la determinazione dei contributi associativi posti a carico dei soci per la difesa attiva e passiva che sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o ad essa sottoposti dal consiglio di amministrazione.

Art. 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra nove e undici scelti tra i soci. Uno dei membri del consiglio di amministrazione può tuttavia essere un esperto esterno alla compagine sociale. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione devono essere composte in modo da comprendere rappresen-

tanti di ciascuna provincia in cui opera il Consorzio.

2. Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.

3. Gli amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il consiglio di amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri scegliendo il primo dei non eletti della lista del consigliere venuto a mancare o in mancanza tra i soci aventi diritto di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.

5. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente può essere delegato dal presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza temporanea.

6. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

7. Non possono essere amministratori i soci non in regola con il pagamento dei contributi, gli intermediari assicurativi, i soci di società esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o i dipendenti di compagnie assicurative o di intermediari, gli ispettori o periti assicurativi.

8. Le incompatibilità di cui al precedente comma sono causa di decadenza dalla carica di consigliere con effetto dal momento in cui sono comunicati al consiglio di amministrazione o da cui comunque l'organo è posto in condizioni di conoscerle.

Art. 22 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ovvero posta elettronica, da inviarsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo all'indirizzo preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale.

11. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo-



tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

4. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

5. Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun amministratore. A parità di voti prevale il voto del presidente.

6. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione.

Art.23

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.

2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) redigere il progetto di bilancio e i relativi allegati;
- b) elaborare i programmi per le attività dell'anno successivo;
- c) nominare il direttore;
- d) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- e) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati dall'assemblea;
- f) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente, adottare ogni altro provvedimento relativo al personale, fissandone mansioni e retribuzioni;
- h) provvedere alla formazione e aggiornamento degli elenchi dei soci;
- i) deliberare l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci di cui all'art.21;
- j) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità;
- k) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali;
- l) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi.

3. Il consiglio delibera in materia di recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

4. I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal direttore o dal segretario verbalizzante, se persona diversa dal direttore.

Art.24

COMITATO ESECUTIVO

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, specificandone i poteri, ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da due a cinque consiglieri, incluso il vicepresidente.



2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente e da questi convocato quando lo ritenga necessario.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

Art. 25

PRESIDENTE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e la firma sociale, rappresenta il consorzio giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.
2. Spetta al presidente:
 - a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo ai fini dello svolgimento delle attività associative;
 - b) provvedere alla convocazione dell'assemblea in casi di necessità e urgenza.

Art. 26

DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione previa intesa con Asnacodi, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a. cura, sulla base delle direttive del presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - b. sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative del Condifesa;
 - c. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;
 - d. svolge la funzione di segretario dell'Assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui redige e sottoscrive i verbali unitamente al presidente.

Art. 27

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei supplenti devono risultare iscritti negli albi professionali di cui all'art. 2397 c.c.; dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto, nominati secondo le norme vigenti ed eletti dall'assemblea. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del collegio sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.
2. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall'assemblea.
3. I sindaci restano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. L'assemblea generale successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Il mandato dei sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve



essere tempestivamente convocata l'assemblea generale per l'integrazione del collegio.

5. L'assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato del collegio sindacale.

6. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Verifica, anche a campione, le polizze, agevolate e non agevolate e i relativi certificati di adesione e vigila sulle iniziative mutualistiche.

7. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

Art.28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo fra i primi due o, in caso di mancato accordo, dalla Camera di commercio di ASCOLI PICENO su istanza della parte più diligente.

2. Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.

3. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

4. Il compenso degli arbitri e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Art.29

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'assemblea stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione del Consorzio, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

Art.30

RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme di legge.

Copia conforme al suo originale munita della firma
dalla legge prescritta che si rilascia...
in conformità delle leggi...
costa di fogli... quattro...
Ascoli Piceno add. 08 maggio 2014

Maurizio Lepi

